



## COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE) – Tel. 0833341568 – Fax: 0833349000

SETTORE FINANZIARIO

### **AVVISO I.M.U. 2013**

Si informa che il prossimo **17 giugno 2013** scade il termine per il pagamento della prima rata dell'I.M.U.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 7 del 4 aprile 2013, ha stabilito per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

- **0,4%** per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **0,99%** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui lo 0,76% deve essere versato allo Stato con codice tributo 3925 e la maggiorazione dello 0,23% al Comune con codice tributo 3930);
- **0,99%** per gli altri immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il **modello F24** presso un istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice comune** (valido solo per gli immobili siti in Collepasso) **C865**.

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €. 12,00.

### **ATTENZIONE !!!**

La prima rata di giugno è **SOSPESA** per:

- **l'abitazione principale e relative pertinenze**, ad esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (edifici di pregio, ville, castelli);
- **i terreni agricoli e i fabbricati rurali**;
- **le unità immobiliari** appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Sul sito del Comune di Collepasso: [www.comunedicollepasso.gov.it](http://www.comunedicollepasso.gov.it) è disponibile il link denominato **"CALCOLO IMU"** per il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del modello F24, la verifica delle rendite catastali con collegamento all'Agenzia del Territorio, la consultazione della deliberazione del Consiglio comunale di determinazione delle aliquote pubblicata sul sito del MEF.

## CODICI TRIBUTO IMU PER MODELLO F24

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3923** interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- **3924** sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

Nuovi Codici Tributo IMU istituiti con la **Risoluzione 33/E del 21/05/2013** dall'Agenzia delle Entrate

- **3925** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
- **3930** denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

### Soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

### Immobili soggetti all'imposta

Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli e gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

### Base imponibile

- **Fabbricati iscritti in catasto**: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto**, *interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati*: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). **Si allega la tabella dei valori di riferimento determinati con delibera G.C. n.71 del 15.06.2012, in vigore dal 1° gennaio 2012.**  
**Si precisa che per l'IMU non sono applicabili gli abbattimenti dell'imponibile previsti per alcune tipologie di aree ai fini ICI.**

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.L. 22/01/2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

### Abitazione principale

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

### **Pertinenze dell'abitazione principale**

Sono **pertinenze** dell'abitazione principale le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

*Attenzione: se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6), solo ad una si applicherà l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale del 4 per mille, alla seconda si applica l'aliquota del 9,90 per mille. Anche per le pertinenze oltre la terza l'aliquota da applicare è del 9,90 per mille.*

*Nel conto delle pertinenze associabili vanno considerate anche le unità non accatastate in modo autonomo.*

### **Detrazione**

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative **pertinenze** compete una detrazione di imposta di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

### **Calcolo dell'imposta**

Il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

### **Scadenza seconda rata** 16 dicembre 2013

### **Dichiarazione**

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale.

### **Abolizione agevolazioni**

Vengono abolite le seguenti agevolazioni:

- a) *comodato a parenti,*
- b) *edifici rurali,*
- c) *iscritti AIRE.*

**Le autocertificazioni e le dichiarazioni ICI presentate per dichiarare la concessione in uso gratuito a figli o a genitori di immobili, utilizzati da questi come abitazione principale, non hanno alcun valore ai fini IMU, trattandosi di un'assimilazione prevista dal Regolamento ICI, che non è più in vigore dall'1.1.2012.**

**Considerato che le norme sull'IMU non consentono più l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in uso gratuito a parenti, a partire dal 1° gennaio 2012 tali immobili sono assoggettati all'aliquota IMU del 9,90 per mille.**

*Qualora nell'anno 2012 non fosse stato eseguito correttamente il versamento IMU, si può provvedere alla regolarizzazione entro il 30 giugno 2013, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso con il beneficio della sanzione ridotta.*

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune

E-mail: [tributi@comune.collepasso.le.it](mailto:tributi@comune.collepasso.le.it) / [ragioneria@comune.collepasso.le.it](mailto:ragioneria@comune.collepasso.le.it) - Tel.0833/341568

### VALORE AREE FABBRICABILI ANNO 2013

**determinato con delibera della Giunta Comunale n.71 del 15.06.2012 ai fini dell'applicazione dell'IMU, valido dal 1°.1°.2012:**

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
ZONA "A"	€ 56,52
ZONA "B"	€ 56,52
ZONA "B1" NON LOTTIZZATA	€ 15,28
ZONA "B1" COMPARTO A	€ 40,59
ZONA "B1" COMPARTO B	€ 40,59
ZONA "B1" COMPARTO C	€ 40,59
ZONA "C" NON LOTTIZZATA	€ 12,23
ZONA "C1" NON LOTTIZZATA	€ 12,23
ZONA "C1" COMPARTO 1	€ 40,59
ZONA "C1" COMPARTO 2	€ 40,59
ZONA "C1" COMPARTO 3	€ 40,59
ZONA "C2" NON LOTTIZZATA	€ 12,23
ZONA "D" NON LOTTIZZATA	€ 2,91
ZONA "D" AREA P.I.P.	€ 5,70